

I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

BANDO DI CONCORSO

PER VACANZE E SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO
A FAVORE DEI FIGLI E DEGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI E DEI PENSIONATI INPDAP,
NONCHE' DEI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO

STAGIONE ESTIVA 2006

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto, che, nell'istituire l'Inpdap attribuisce allo stesso i compiti precedentemente affidati agli Enti nello stesso confluiti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all'art. 1, comma 245, è istituita presso l'Inpdap la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, demandando ai ministeri vigilanti l'emanazione delle relative norme regolamentari;

Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, recante il Regolamento adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia, recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'Inpdap;

Visto in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a) del citato decreto;

Visto l'articolo 59 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281 del 31 gennaio 2006 con la quale è stata data l'autorizzazione all'approvazione del presente bando;

è indetto:

Art.1

(Numero e distribuzione dei posti)

1. Concorso per l'ammissione al beneficio di "vacanze e soggiorni studio" in Italia e all'estero, per i sottoindicati numeri di posti:

a) 5.800 posti presso i Centri vacanza dell'INPDAP e/o strutture turistiche di terzi in Italia, a favore dei giovani, in età compresa tra i 7 e i 10 anni, frequentanti la scuola elementare, nati nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999. Degli indicati 5.800 posti, 3.700 saranno destinati a soggiorni montani e 2.100 a soggiorni marini;

b) 7.200 posti presso i Convitti dell'Istituto e/o strutture turistiche di terzi in Italia, in favore dei giovani in età compresa tra gli 11 e i 13 anni, frequentanti la scuola media inferiore, nati nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995.

c) 9.000 posti per soggiorni studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso *colleges*, in favore dei giovani, in età compresa tra i 14 e i 15 anni, nati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992. Degli indicati 9.000 posti, 8.100 saranno destinati all'approfondimento della lingua inglese, 400 alla lingua francese, 150 alla lingua tedesca, 350 alla lingua spagnola;

d) 18.000 posti per soggiorni studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso *colleges*, in favore dei giovani, in età compresa tra i 16 e i 17 anni, nati nel periodo dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1990. Degli indicati 18.000 posti, 16.700 sono destinati all'approfondimento della lingua inglese, 800 alla lingua francese, 150 alla lingua tedesca, 350 alla lingua spagnola;

2. Le vacanze e i soggiorni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) avranno durata quindicinale e si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di agosto, salvo successive comunicazioni.

Art. 2

(Requisiti generali di ammissione)

1. Nell'ambito delle fasce di età di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente art.1, sono ammessi a partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di pensionati Inpdap.

2. Sono equiparati ai figli legittimi o agli orfani, i legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati.

3. Sono altresì equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

4. Sono, inoltre, ammessi alla partecipazione al concorso i figli dei dipendenti dell'Istituto, in attività di servizio alla data di sottoscrizione del presente Bando, fino a esaurimento delle risorse disponibili per tale categoria di beneficiari.

5. Le fasce di età sopra indicate potranno essere ampliate fino a due annualità per le domande di partecipazione di giovani disabili, nei confronti dei quali l'Istituto si farà altresì carico di assicurare l'erogazione, da parte di soggetti specializzati, di forme di sostegno socio-assistenziali.

6. L'Istituto si riserva di modificare la composizione numerica dei posti di cui al precedente art.1, in relazione al numero di domande pervenute.

E' facoltà dell'Istituto, inoltre, modificare o annullare l'organizzazione dei programmi previsti, qualora motivi contingenti lo rendessero necessario.

Art. 3

(Domanda e termine di presentazione)

1. Le domande, redatte sugli appositi modelli, da ritirare presso i predetti Uffici o estratti dal sito Inpdap all'indirizzo www.inpdap.gov.it, devono essere presentate o spedite, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 31 marzo 2006, presso:

1.1. gli Uffici provinciali Inpdap dove è ubicato l'Ente datore di lavoro di appartenenza dell'iscritto, nel caso in cui la domanda riguardi figli e orfani di iscritti;

1.2. gli Uffici provinciali Inpdap dove è ubicata la residenza del beneficiario, nel caso in cui la domanda riguardi figli e orfani di pensionati.

2. La sottoscrizione delle domande deve essere apposta, per i figli, dal genitore iscritto, dipendente o pensionato Inpdap o dal tutore e, per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore.

3. Per i figli dei dipendenti dell'Istituto, in servizio presso la Direzione Generale, le domande devono essere presentate o spedite all'Ufficio V della Direzione Centrale del Personale, Viale Aldo Ballarin, 42 - Roma.

4. Per ogni giovane beneficiario può essere presentata una sola domanda e per un'unica tipologia di prestazione, all'interno della quale possono essere indicate le scelte opzionali rilevabili nel modello.

5. Le domande devono essere corredate dell'attestazione definitiva Isee, valida alla data di scadenza del presente bando (31 marzo 2006). La predetta attestazione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, può essere richiesta all'INPS o ai CAF. Non sono ammesse sostituzioni o integrazioni di attestazioni Isee dopo la presentazione delle domanda.

Art. 4

(Formazione delle graduatorie)

1. L'ammissione, per ciascuna delle tipologie di beneficiari (figli di iscritti e pensionati INPDAP, figli di dipendenti dell'Istituto), è effettuata sulla base delle seguenti graduatorie:

- a) due graduatorie per vacanze e soggiorni in Italia presso località montane e marine;
- b) unica graduatoria per vacanze e soggiorni in Italia per frequentanti la scuola media;

c) otto graduatorie per soggiorni all'estero, per ciascuna fascia di età e ciascuna lingua di studio prescelta.

2. Per i figli e orfani di iscritti e pensionati Inpdap le suddette graduatorie sono redatte secondo il criterio della maggiore anzianità dei minori dando priorità, nell'ordine, alle seguenti categorie: giovani disabili, orfani, equiparati a orfani, figlio di iscritto all'INPDAP orfano dell'altro genitore, figlio appartenente a nucleo familiare con Indicatore Isee inferiore ai 12.000 euro, figlio di genitori divorziati o separati, di madre nubile o padre celibe.

3. Coloro che hanno già usufruito di almeno un soggiorno negli anni precedenti, ad eccezione delle categorie indicate con requisiti di priorità, vanno graduati dopo i minori che non hanno mai goduto del beneficio richiesto. In caso di mancata collocazione nella graduatoria utile del beneficio prescelto, si verrà automaticamente inseriti nella graduatoria dell'opzione alternativa indicata e permessa all'interno della domanda.

4. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto (www.inpdap.gov.it), l'affissione presso le sedi provinciali e spedizione di apposita comunicazione postale.

5. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, in prima istanza, solo ed esclusivamente, all'Ufficio provinciale presso cui è stata inoltrata la domanda.

Art.5

(Partecipazione alle spese)

1. L'erogazione del beneficio relativo ai soggiorni e vacanze in Italia, è subordinata al versamento, da parte dei partecipanti, a titolo di contributo alle spese generali e di trasporto, della somma corrispondente alle fasce di Indicatore Isee sotto indicate:

- Indicatore Isee inferiore a 12.000 euro - contributo di 100 euro;
- Indicatore Isee compreso tra 12.000 e 24.000 euro - contributo di 250 euro;
- Indicatore Isee superiore a 24.000 euro - contributo di 400 euro.

2. L'erogazione del beneficio relativo alle vacanze studio all'estero è subordinata al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali e di trasporto, della somma corrispondente alle fasce di Indicatore Isee sotto indicate:

- Indicatore Isee inferiore a 12.000 euro contributo - di 350 euro;
- Indicatore Isee compreso tra 12.000 e 18.000 euro - contributo di 600 euro;
- Indicatore Isee compreso tra 18.001 e 24.000 euro - contributo di 800 euro;
- Indicatore Isee superiore a 24.000 euro - contributo di 950 euro.

3. Le suddette somme sono aumentate del 40% nel caso in cui la destinazione prescelta sia al di fuori dei paesi europei.
4. Per i figli e orfani degli iscritti e dei pensionati Inpdap, le suddette somme sono aumentate del 25%, nel caso in cui il giovane abbia già nel passato usufruito della medesima tipologia di beneficio.
5. Per tutti i benefici e beneficiari, in assenza di presentazione di attestazione Isee, verrà applicato il contributo relativo alla fascia di Indicatore più alta.

Art.6

(Note informative)

1. Le modalità inerenti l'accettazione del beneficio, il pagamento del contributo a carico della famiglia, i criteri di scelta o assegnazione del soggiorno per date di partenza e località di destinazione, le sostituzioni dei beneficiari rinunciatari saranno indicate nella relativa comunicazione di esito del concorso e comunque disponibili sul sito Inpdap dell'Istituto sopra evidenziato.
2. La rinuncia al viaggio deve essere comunicata a mezzo fax o email almeno 8 giorni prima della data di partenza. Le rinunce pervenute successivamente a tale termine saranno rimborsate nella misura dell' 70% solo in caso di gravi e dimostrati motivi e nella misura del 50% per tutte le altre motivazioni. La rinuncia comunicata 48 ore prima della partenza per qualsiasi motivazione o la mancata presentazione al luogo di ritrovo per la partenza non daranno diritto ad alcun rimborso.
3. La domanda di rimborso completa della documentazione richiesta (dimostrazione versamento, documentazione relativa alla motivazione della mancata partenza) dovrà essere presentata, a pena decadenza, entro e non oltre il 31/08/2006.
4. L'istituto, per le domande ritenute valide, provvederà al rimborso entro il mese di dicembre 2006.
5. Le domande di rimborso pervenute, pur nei termini, incomplete dei documenti richiesti verranno respinte.
6. I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture e alle disposizioni legislative nazionali o del paese straniero ospitante, gli eventuali danni arrecati alla struttura, arredi e quant'altro per eventi dolosi saranno a carico della/e famiglia/e dei minori responsabili. L'Inpdap si riserva, per motivi disciplinari, di sospendere immediatamente il soggiorno, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità con le quali sostenere i costi di rientro e di accompagnamento del minore al proprio domicilio.
7. le domande di ammissione al beneficio, presentate a favore dei minori che in anni precedenti si sono resi responsabili dei suddetti atti, saranno respinte.

Art.7

(Modalità organizzative)

1. Il servizio verrà affidato a qualificati operatori specializzati nelle tipologie di soggiorno oggetto del bando. L'intero periodo del soggiorno, comprese le fasi di viaggio, è coperto da polizza assicurativa contro ogni evenienza di incidenti, furti, smarrimenti e altro secondo le vigenti normative. Ogni fase organizzativa verrà informata al criterio della massima assistenza e tutela della sicurezza e finalizzata alla valorizzazione di ogni aspetto ricreativo, culturale e sociale.
2. Prima della partenza e in tempo utile, da parte delle società aggiudicatrici verranno specificatamente comunicati gli adempimenti da svolgersi prima della partenza ovvero il luogo di ritrovo, il mezzo di trasporto, le indicazioni relative al soggiorno, i contenuti della polizza assicurativa ed ogni altra informazione riferita all'erogazione del servizio, ivi compresi i documenti necessari per l'espatrio, che necessitano della firma di entrambi i genitori, e la documentazione sanitaria.
3. Le medesime società aggiudicatrici sono responsabili del servizio complessivo erogato, ai sensi dell'articolo 1655 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Roma, 27 febbraio '06

Il Dirigente Generale
Credito e Benefici Sociali
Dott. G. F. Manco